

Green pass al lavoro, il Decreto è in Gazzetta, con qualche novità

green-pass-shutterstock-1993791983-8c726f8f

Green pass obbligatorio sui luoghi di lavoro: [il Decreto firmato dal presidente Mattarella è ora in Gazzetta](#): non è più prevista la sospensione dal lavoro per i trasgressori (unica eccezione le imprese sotto i 15 dipendenti), ma solo quella dello stipendio.

Il Decreto legge, che rende obbligatorio il green pass [sui luoghi di lavoro dal 15 ottobre e fino al 31 dicembre 2021](#), è in vigore.

Rispetto alla bozza ci sono alcune novità. Il lavoratore, pubblico (art. 1) o privato (art. 3), che ne sia privo è "assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro".

Per lui non scatta la sospensione dal lavoro ma “per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato”.

Attenzione però, perché la mancanza di green pass in aziende sotto i 15 dipendenti, viene considerata peculiare. Infatti l’art.3 comma 7 del decreto, a proposito di imprese con meno di 15 dipendenti chiarisce che: “dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata di cui al comma 6, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a

quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021”.

Altra novità rispetto alla prima versione è che **non esiste più differenza tra lavoratori del pubblico (per cui c’era periodo di tolleranza di 5 giorni) e lavoratori nel privato** per cui i provvedimenti sospensivi scattavano immediatamente. Il trattamento è ora equiparato. [green pass](#)

Come anticipato, i **tamponi antigenici** (art. 4) saranno effettuati a **prezzi calmierati**, ma non più solo dalle farmacie (per cui sono confermate le sanzioni in caso di non adeguamento: da 1000 a 10 mila euro ed eventuale chiusura per un massimo di 5 giorni), ma anche da “tutte le strutture sanitarie convenzionate, autorizzate o accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale e autorizzate dalle regioni alla somministrazione”.

Per i tamponi gratuiti destinati agli aventi diritto, infine sono stati stanziati 105 milioni di euro.

Capitoli a parte (art. 8), infine, sono: l’aumento di capienza per piscine, palestre, cinema e teatri (per cui si pensa ad alzare la soglia (dal 50 al 75-80%); [l’eventuale riapertura delle discoteche](#) e l’obbligo di mascherine al chiuso. Temi caldi su cui non tutti i ministri hanno la medesima posizione e su cui, quindi, nei prossimi giorni si concentrerà la discussione.